

Codice A2106A

D.D. 10 dicembre 2020, n. 231

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23



ATTO DD 231/A2106A/2020

DEL 10/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA – Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

in data 24 luglio 2020, il sig. Andrea COLLA, in qualità di legale rappresentante della Società Monterosa 2000 SpA, ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale (OTR) l'istanza relativa alla Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente con i relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

il progetto prevede la costruzione di una nuova linea di adduzione al bacino idrico esistente con contestuale realizzazione del sistema di innevamento programmato sulla pista Pianaccia e sulla pista Mera – Scopello, le opere previste si articolano su due ambiti principali:

- l'ampliamento della disponibilità idrica istantanea necessaria per garantire il funzionamento dell'impianto di innevamento programmato;
- l'ampliamento della rete di distribuzione necessario a completare alcuni tracciati che risultano al momento sprovvisti di impianto ma che rivestono un'importanza fondamentale per l'esercizio della stazione sciistica, ovvero la pista Pianaccia e la pista di rientro Mera-Scopello;

il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito Rete Natura 2000;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e Cibo e Ambiente, Energia e Territorio;

in data 31-07-2020 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

il Settore Sport e tempo libero della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 9463 del 06-08-2020, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento, in attuazione degli artt. 7 e 10 della L.R. 40/1998, ha convocato, in data 6-10-2020, la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, per gli adempimenti istruttori;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale, in data 6-10-2020, è stata indetta la Conferenza di Servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, dalla quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, con nota prot. n. 12088 del 19-10-2020 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006, alcune integrazioni progettuali, da presentare entro il termine di 45 giorni;

in data 12-11-2020 il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati, come di seguito elencati:

- Comune di Scopello (mail prot. 11508 del 06-10-2020);
- Unione Montana dei Comuni della Valsesia (nota prot. 11537 del 06-10-2020);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola e Vercelli (nota prot. 11536 del 06-10-2020);
- Direzione Ambiente, Energia, Territorio (nota prot. 15124 del 04-12-2020);
- Settore regionale Tecnico – Biella e Vercelli (nota prot. 15143 del 04-12-2020);
- Settore regionale Geologico (nota prot. 15124 del 04-12-2020);
- Settore regionale Difesa del Suolo (nota prot. 47955 del 07-10-2020);
- Settore regionale Territorio e Paesaggio (nota prot. 91719 del 06-10-2020);
- ARPA (note prot. 11975 del 15-10-2020 e 14794 del 01/12/2020);

Rilevato che:

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le

problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento in oggetto procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato Allegato A;

il proponente, così come riportato sul verbale della Conferenza dei Servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e considerato,
visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la Legge n. 241/1990;
- visto il D.Lgs. n. 152/2006;
- visto il D.Lgs. n. 42/2004;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 2/2009;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR N. 1-4046 del 17/10/2016.

DETERMINA

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC), presentato dalla Società Monterosa 2000 SpA, dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione, in corso d'opera e post operam;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la Sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_def_(1).docx

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

L.R. 40/1998 - “Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto
“Ampliamento e potenziamento dell’impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera”
localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC)

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all’autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l’autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all’ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

2.1 Si dovrà redigere un Piano di Monitoraggio Ambientale che sviluppi le proposte relative alle singole matrici riassunte nello Studio preliminare ambientale.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d’opera e Post operam (fase di esercizio)

2.2 In corso d’opera, dovranno essere rispettati obblighi, divieti e buone pratiche che le normative

in vigore riportano per la buona gestione dei cantieri (macchinari di servizio a norma CE con manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, effettuata su piattaforme impermeabilizzate; bagnatura periodica delle piste di cantiere e basse velocità dei mezzi sulle piste di cantiere, eventuali schermature a protezione dei ricettori di polveri e rumore; stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici, nonché sostanze pericolose, in isolamento rispetto al reticolo idrografico e le falde acquifere).

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.3 Le operazioni di scavo e riporto dovranno essere adeguatamente raccordate ai profili esistenti, conferendo a versanti e scarpate un assetto stabile e naturaliforme. Occorrerà la massima cautela nel recuperare ed accantonare suolo e terreno vegetale risultanti dalle operazioni di scavo per il mantenimento inalterato della qualità, al fine del loro riutilizzo nel recupero ambientale: in particolare si dovranno separare le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non invertirle in fase di stesura finale.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.4 E' indispensabile che gli interramenti previsti della condotta in corrispondenza dei corsi d'acqua non cagionino una riduzione delle sezioni di deflusso attuali. Inoltre, in fase di realizzazione, qualora venisse intercettato il substrato roccioso non dovranno essere provocati sbarramenti significativi del deflusso sotterraneo.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.5 Sia limitato il taglio del bosco all'ampiezza necessaria per assicurare condizioni di sicurezza all'esercizio dello sci alpino, mantenendo andamento naturaliforme del limite dei tagli boschivi. In relazione all'area di realizzazione dell'opera di presa e del primo tratto di condotta di adduzione, si raccomanda di limitare il taglio della vegetazione alle specie erbacee e arbustive, salvaguardando i soggetti arborei.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.6 Tutte le essenze alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Si tenga conto delle disposizioni in materia emanate da Regione Piemonte con DGR n. 46-5100 del 18/12/2012, n. 23-2975 del 29/2/2016 e n. 33-5174 del 12-6-2017. In particolare, si proceda alla rimozione dei nuclei di poligono del Giappone segnalati nello Studio preliminare ambientale.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.7 Al fine di mitigare il disturbo a avifauna, entomofauna e fauna terrestre e ad ecosistemi relativi, la fase di cantiere dovrà essere concentrata nel periodo estivo. Dovrà essere sospeso qualsiasi intervento di rimozione di soprassuolo naturale nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.8 Al fine di evitare che eventuali rotture della condotta in pressione possano produrre dissesti,

premesso che il Proponente ha evidenziato alcune forme di controllo della funzionalità della condotta, è opportuno che siano integrate da verifiche periodiche delle condizioni morfologiche nei tratti di interrimento nonché di adottare (qualora tecnicamente possibile) sistemi di controllo automatizzati per la segnalazione di anomalie di pressione nella condotta anche in condizioni di inattività.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.9 Al fine di monitorare il successo dell'intervento, si raccomanda di prevedere periodici sopralluoghi di controllo delle aree recuperate e di procedere a cure colturali e trasemine, qualora necessario, per un periodo di tre 3 anni dalla realizzazione dell'opera.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

2.10 Considerata la vicinanza dei ricettori alle sorgenti sonore (lance per l'innervamento artificiale) si ritiene che si debba procedere in fase di attivazione degli impianti ad un collaudo acustico presso ciascun ricettore trasmettendo i risultati dello stesso al Comune ed all'Arpa territorialmente competente; nel caso dovessero essere superati i livelli acustici di riferimento si dovrà intervenire modificando la posizione delle lance di innervamento o effettuando quest'ultimo nel solo periodo diurno (6:00-22:00). In ogni caso, l'innervamento venga eseguito in orari che arrechino il minor disturbo alla popolazione evitando il periodo notturno e riducendo l'orario di funzionamento il più possibile.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA

3. Condizioni e misure supplementari

Acustica

3.1 Si ritiene di vincolare la compatibilità acustica dell'opera in progetto all'approvazione da parte dei Comuni delle varianti dei relativi Piani di zonizzazione acustica, con l'introduzione intorno alle piste delle fasce di pertinenza così come previsto dalla L.R. 2/2009 e s.m.i. Il progetto definitivo dovrà comunque contenere una valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 2-2-2004 n.9-11616, da trasmettere anche all'Arpa territorialmente competente.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e condizioni rispetto alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

3.2 In materia paesaggistica, si segnala che il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, (di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 della Lr. 32/2008), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12-12-2005 (Relazione paesaggistica, corredata da un'analisi dell'intervisibilità tra il progetto presentato e i principali fulcri visivi, con particolare riferimento a viabilità principale, beni culturali e principali luoghi pubblici presenti nel contesto paesaggistico, mediante documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dello stato di fatto e corrispondenti fotoinserti dello stato di progetto relativi alle diverse fasi di esercizio dell'opera di presa, con indicazione su planimetria dei punti di scatto) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

3.3 Si ricorda che dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli il parere e l'accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio

3.4 la relazione tecnico-illustrativa da parte dell'Amministrazione Comunale competente in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

3.5 Si segnala inoltre che, con riferimento a quanto indicato nello Studio preliminare ambientale relativamente alla necessità di un parere della Commissione per i beni culturali ed ambientali, ex art. 91 bis LR 56/77, per la parte degli interventi in progetto ricompresa nella fascia di rispetto del Fiume Sesia tutelata ai sensi del c.1 lett. c) dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i, il Comune di Pila (VC) dovrà verificare la sussistenza del vincolo paesaggistico valutando se l'area, alla data del 06/09/1985, ricadeva all'interno degli ambiti di esclusione dal rilascio del provvedimento previsti dall'art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

3.6 Nel caso emergesse la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, si rammenta che, ai sensi del c. 7 dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., non è necessaria l'espressione del parere ai sensi della L.R. n. 13/2020, art. 67, comma 1. Infine si evidenzia che laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante al PRG, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza, oltreché con le prescrizioni, anche con le norme di indirizzo e le direttive contenute nel PPR ivi approvato e del successivo Regolamento di attuazione regionale emanato con D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R.

3.7 Si riportano di seguito alcune specificazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli da recepire nei successivi livelli progettuali:

1. considerata la prossimità degli interventi al ponte medioevale di Pila, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si anticipa sin da ora di voler valutare possibili percorsi alternativi per il tratto di condotta di adduzione posto in prossimità del ponte storico e di localizzazione del container metallico dell'opera di presa mobile, al fine di limitarne la visibilità; si raccomanda inoltre di prevedere opportune misure di schermatura e mitigazione;
2. dovranno essere prodotti approfondimenti circa l'impatto delle opere nelle fasi di cantiere ed esercizio sui luoghi circostanti, con particolare riferimento al ponte storico;
3. dovranno essere prodotti elaborati grafici e descrittivi che chiariscano la definizione delle aree di cantiere, le opere di ripristino ambientale previste e l'entità e le modalità di esecuzione delle opere di scavo e movimentazione di terra;
4. dovranno essere prodotti ed elaborati grafici e descrittivi che chiariscano le interferenze con le aree boscate, le opere a carico della vegetazione esistente e gli interventi di mitigazione e compensazione previsti ai sensi della normativa vigente;

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi della RD 523/1904

3.8 La parte terminale del tubo di adduzione che interferisce con i livelli di piena del corso d'acqua dovrà essere dotata di idonea opera di protezione.

3.9 Dovrà essere predisposta una verifica di stabilità del ponte esistente a seguito dell'inserimento nell'impalcato del carroponte in progetto.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.

3.10 L'individuazione definitiva del tracciato dovrà essere condotta attraverso una verifica dell'assenza di evidenze di dissesto, anche puntuali, che possano interferire con la posa della tubazione di adduzione idrica, ed eventualmente attraverso la previsione di adeguati accorgimenti tecnici per la sistemazione dei dissesti stessi.

3.11 La progettazione delle opere di sostegno di un tratto di pista da sci con palificate doppie dovrà comprendere le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto ai sensi del DM 17-01-2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni".